



ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione;
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 - Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria;
- VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali;
- VISTA la Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
- VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale;
- VISTA la Legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- VISTO l'art. 14, comma 8, della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, modificato dall'art. 89 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9, la quale prescrive che i canoni di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo sono adeguati ogni biennio con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT;
- VISTO l'indice nazionale del costo della vita (FOI), pubblicato dall'ISTAT il 15/06/2017 e riferito al mese di maggio 2017, ha stabilito una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti pari a 1,00;
- CONSIDERATO che i canoni rivalutati secondo le disposizioni suddette, tenendo conto, tra l'altro, del coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo al mese di maggio 2017, pari a 1,00, risultano come di seguito indicati:
- Diritto proporzionale, di cui al comma 2, L.R. n. 09/2013 e ss.mm.ii., € 48,00 x 1,01 = € 48,48, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione;
 - Diritto annuo, di cui al comma 5, L.R. n. 09/2013 e ss.mm.ii.:
 - a) € 1,1 x 1,01 = € 1,11, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

- b) € 1,8 x 1,01 = € 1,82, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;
- c) € 1,0 x 1,01 = € 1,01, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.

RITENUTO di dovere provvedere all'adeguamento dei suddetti canoni in conformità agli importi prima determinati;

DECRETA

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 8, della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, modificato dall'art. 89 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9, i canoni *Diritto proporzionale e Diritto annuo* sono rivalutati al 31.05.2017 come di seguito indicato:

- Diritto proporzionale, di cui al comma 2, L.R. n. 09/2013 e ss.mm.ii., € 48,48, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione;
- Diritto annuo, di cui al comma 5, L.R. n. 09/2013 e ss.mm.ii.:
 - a) € 1,11, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;
 - b) € 1,82, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;
 - c) € 1,01, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.

ART. 2) Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza della Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U., ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, e circolare Assessorato regionale Bilancio e Finanze n. 23 del 31.12.1999, nonché pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.

Palermo, li 9 AGO. 2017

L'Assessore
Dott.ssa Vania Contrafatto



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.